

**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**  
**Provincia di Bologna**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI  
DENOMINATO TASI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2014**  
**In vigore dal 1 gennaio 2014**

## **INDICE**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	pag. 3
Art. 1: Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2: Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 3
Art. 3: Soggetti passivi e responsabilità dell'obbligazione tributaria	pag. 3
Art. 4: Base imponibile	pag. 3
<b>TITOLO II DICHIARAZIONE/DENUNCIA</b>	pag. 4
Art. 5: Dichiarazione	pag. 4
<b>TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI</b>	pag...4
Art. 6: Aliquote del tributo	pag. 4
Art. 7: Particolari applicazioni della tariffa	pag. 4
Art. 8: Servizi indivisibili	pag. 4
Art. 9: Riscossione	pag. 4
Art.10: Rimborsi e compensazioni	pag. 5
<b>TITOLO IV ESCLUSIONI/AGEVOLAZIONI</b>	pag. 5
Art.11: Esclusioni ed agevolazioni dl tributo	pag. 5
<b>TITOLO V ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI COATTIVE</b>	pag. 5
Art.12: Accertamenti	pag. 5
Art.13: Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 6
Art.14:Entrata in vigore del regolamento	pag. 6

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale denominato Tasi, in attuazione della L. n. 147 del D.L 27 dicembre 2013 e del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata con verbale di consegna.

### **Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi definiti dalla normativa dell'Imposta municipale propria, ossia da chi possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 4 Base imponibile**

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi

## **TITOLO II DICHIARAZIONE/DENUNCIA**

### **Articolo 5 Dichiarazione**

1 Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Articolo 6 Aliquote del tributo**

1. L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

### **Articolo 7 Particolari applicazioni della tariffa**

1 Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, del 20% dell'ammontare complessivo della Tasi . Il restante 80% dovrà essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Articolo 8 Servizi indivisibili**

1. La Tasi è diretta alla copertura dei servizi indivisibili. Annualmente, con Deliberazione del Consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

### **Articolo 9 Riscossione**

1. Il pagamento del tributo della Tasi è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/97 (tramite F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.
2. Per l'anno 2014 le scadenze del tributo sono le seguenti:
  - a. Ottobre 2014
  - b. Dicembre 2014
  - c. Gennaio 2015 ( conguaglio annualità 2014)

Per l'anno 2015, salvo diverse disposizioni normative, si procederà, se possibile, ad unificare le date di scadenza tra Tari e Tasi al fine di effettuare un unico invio.

- 3 Non si fa luogo a riscossione o a rimborsi per importi non superiori ad € 12,00. Tale importo s'intende riferito al tributo dovuto per l'intero anno e per l'intera quota di proprietà e non alle singole rate.
- 4 Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. ( L. n.296/2006 art. 1 comma 166)

### **Articolo 10 Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare la restituzione entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La misura degli interessi dovuti è pari al tasso d'interesse legale
4. Non si fa luogo ai rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00
5. Il rimborso delle somme versate a titolo di Tasi potrà avvenire attraverso l'istituto della compensazione con somme dovute a titolo di Tari.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo di regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

## **TITOLO IV ESCLUSIONI/AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 11 Esclusioni ed agevolazioni dal tributo**

1. Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. Sono esclusi dal pagamento della Tasi i possessori o detentori di immobili di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento generale delle entrate Tributarie.

## **TITOLO V ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI COATTIVE**

### **Articolo 12 Accertamenti**

1. Per l'accertamento dell'imposta e per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 L. 296/2006 art. 161 162 163;
2. La riscossione coattiva è effettuata con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 Aprile 1910 n. 639;
3. Per l'accertamento si applicano inoltre le norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (avviso di accertamento- contenuto minimo) e dall'art. 14 del medesimo Regolamento ( Notificazione dell'Avviso di Accertamento).
4. Con delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

5. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente e richiedere data e notizie a uffici pubblici in esenzione da spese e diritti.
6. In caso di omesso insufficiente o tardivo versamento le sanzioni applicate sono pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00. Anche in questo caso la sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente. In caso di mancata risposta ai questionari si applica una sanzione da 100 a 500 euro. La sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente.
7. Ai sensi dell'art. 1 L. 147 del 27/12/2013 comma 736 è stato espunto dal testo della D.L.16/2012 art. 3 comma 10 il termine "locali" a partire dal 01/01/2014. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo antieconomico l'emissione di tutti gli atti, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superiori, per ciascun credito, l'importo di € 12,00

### **Articolo. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo così dilazionate:
  - per importi da € 12,00 ad € 200,00 fino ad un massimo di 4 rate;
  - per importi da € 201,00 ad € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate;
  - per importi da € 501,00 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate;
  - per importi da € 3.001,00 ad € 20.000,00 fino ad un massimo di 24 rate;
  - per importi oltre € 20.001,00 fino ad un massimo di 36 rate;

A partire dalla seconda rata si applicano gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

### **Articolo 14 Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

\*\*\*\*\*